

LEGGE REGIONALE N. 11 del 13 giugno 2003

“DISPOSIZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI PIETRELCINA”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

**Articolo 1**

1. Con riferimento a tutte le funzioni di natura amministrativa di competenza della regione Campania ed alle assegnazioni finanziarie da essa attribuite, il comune di Pietrelcina, in Provincia di Benevento, è equiparato ad un comune di popolazione pari a 15.000 abitanti.

**Articolo 2**

1. Gli standards urbanistici continuano ad essere regolati secondo le norme urbanistiche ordinarie - piano regolatore generale, piano di coordinamento territoriale, provinciale, piani di tutela, piano territoriale regionale.

**Articolo 3**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 giugno 2003

Bassolino